



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DI FUSIONE E INCORPORAZIONE

INDICE



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art. 1 Oggetto	<i>pag. 3</i>
Art. 2 Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati	<i>pag. 3</i>
Art. 3 Referendum consultivo comunale	<i>pag. 4</i>
Art. 4 Elettorato e validità del referendum consultivo comunale	<i>pag. 4</i>
Art. 5 Disposizioni particolari per l'incorporazione comunale	<i>pag. 5</i>
Art. 6 Ufficio elettorale di sezione	<i>pag. 5</i>
Art. 7 Organizzazione delle operazioni	<i>pag. 6</i>
Art. 8 Ufficio centrale per il referendum	<i>pag. 6</i>



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Titolo I

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente titolo regola le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali in materia di istituzione di nuovi comuni e mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 133, 2° comma della Costituzione ed ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 2

(Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

sensi della normativa regionale vigente.

Art. 3

(Referendum consultivo comunale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se il consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se il consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:

a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 4

(Elettorato e validità del referendum consultivo comunale Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum deve riguardare gli elettori del comune interessato. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum non è prevista la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 5

(Disposizioni particolari per l'incorporazione comunale)

1. In caso di referendum consultivo per l'incorporazione, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 6

(Ufficio elettorale di sezione)

1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente e da tre scrutatori, compreso il segretario.
2. Il Presidente è nominato dalla Corte d'Appello di Brescia.
3. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra le persone idonee iscritte all'apposito Albo, v ai sensi dell' art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95.
4. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune, con le caratteristiche stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.
7. L'ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio.
8. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e del lunedì seguente, in caso di prosecuzione oltre la mezzanotte delle operazioni di scrutinio e fino alla loro conclusione.

9. Nel corso dello svolgimento di tutte le operazioni, di insediamento, di voto e di spoglio, dovranno risultare sempre presenti contemporaneamente almeno due componenti l'ufficio elettorale di sezione.

Art. 7

(Organizzazione delle operazioni)

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto.
3. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino a conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Delle operazioni effettuate dagli Uffici elettorali di Sezione viene redatto apposito verbale in due esemplari, secondo gli schemi forniti dai competenti uffici comunali, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale nella sua funzione di presidente dell'ufficio centrale per i referendum di cui all'articolo successivo.

Art. 8.

(Ufficio centrale per il referendum)

1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario del Comune e da due funzionari nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il segretario assume le funzioni di presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal presidente.
4. L'ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

votazione e di scrutinio.

5. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.
6. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
7. La proclamazione dei risultati è effettuata entro 2 giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
8. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso dal presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.
9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del consiglio comunale.